

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2024, n. 385

T. U. Legge Regionale 5 Febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., art. 22 ter, comma 2 e 3 - Trasferimento, a titolo gratuito, di infrastrutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Avetrana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP.

VISTO Il comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 "Trasferimento e alienazione" il quale dispone che le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.

VISTO il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale.

VISTO l'art. 6 della L.R. n. 26/2020, il quale dispone che tutte le strade ricadenti nei Comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso Comune per l'interesse pubblico che rivestono;

VISTA la deliberazione n. 1640 dell'08.10.2020 con cui la Giunta regionale ha disposto, ai sensi del comma 2, dell'art. 22 ter della L.R n. 4/2013 e s.m.i. il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Avetrana (TA), catastalmente individuate nell' Allegato "A", della predetta deliberazione.

VISTO il comma 1, dell'art. 22 quater, della L.R n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui al comma 2, dell'art. 22 ter, al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali.

CONSIDERATO che, in adempimento al comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013, occorre procedere al trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Avetrana (TA), e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.

DECRETA

Art.1

Le infrastrutture pubbliche stradali realizzate dalla Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di Avetrana (TA), ai sensi dell'art. 22 ter comma 2 della L. R. n. 4/2013 e s.m.i. e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 1640 dell'08.10.2020, sono trasferite gratuitamente nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Avetrana (TA). Esse sono vincolate al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

Art. 2

Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Art. 3

I cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto dei terreni del Comune di Avetrana come segue:

- **Loc. Maremonti 1^, Foglio 3 – particella 140, superficie ha. 0.06.60;**
- **Loc. Maremonti 1^, Foglio 5 – particella 161, superficie ha. 0.14.98**
- **Loc. Maremonti 1^, Foglio 5 – particella 167, superficie ha. 0.12.56;**
- **Loc. Centonze 2^, Foglio 20 – particella 50, superficie ha. 0.00.84;**
- **Loc. Centonze 2^, Foglio 20 – particella 51, superficie ha. 0.00.56;**
- **Loc. Centonze 2^, Foglio 20 – particella 52, superficie ha. 0.34.30;**
- **Loc. Centonze 2^, Foglio 21 – particella 58, superficie ha. 0.24.60;**
- **Loc. Centonze, Foglio 29 – particella 124, superficie ha. 0.04.98;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 36, superficie ha. 0.10.27;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 43, superficie ha. 0.49.53;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 44, superficie ha. 0.15.30;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 49, superficie ha. 0.02.30;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 61, superficie ha. 0.20.50;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 80, superficie ha. 0.18.25;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 99, superficie ha. 0.59.28;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 109, superficie ha. 0.04.09;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 123, superficie ha. 0.55.92;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 181, superficie ha. 0.06.50;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 194, superficie ha. 0.01.37;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 211, superficie ha. 0.19.63;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 219, superficie ha. 0.14.16;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 259, superficie ha. 0.09.40;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 260, superficie ha. 0.04.70;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 263, superficie ha. 0.01.00;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 264, superficie ha. 0.19.03;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 271, superficie ha. 0.01.00;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 272, superficie ha. 0.05.10**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 283, superficie ha. 0.01.15;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 284, superficie ha. 0.81.18;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 313, superficie ha. 0.33.80;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 333, superficie ha. 0.04.68;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 359, superficie ha. 0.04.08;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 439, superficie ha. 0.17.99;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 593, superficie ha. 0.09.30;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 595, superficie ha. 0.05.38;**
- **Loc. Centonze ex 44, Foglio 30 – particella 617, superficie ha. 0.46.25;**
- **Loc. Rescio 2^, Foglio 40 – particella 709, superficie ha. 0.00.39;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 110, superficie ha. 1.51.49;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 195, superficie ha. 0.00.06;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 212, superficie ha. 0.00.06;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 213, superficie ha. 0.00.81;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 239, superficie ha. 0.00.85;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 343, superficie ha. 0.52.65;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 78, superficie ha. 0.42.90;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 80, superficie ha. 0.32.21;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 119, superficie ha. 0.30.78**

- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 324, superficie ha. 0.00.96;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 325, superficie ha. 0.06.21;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 382, superficie ha. 1.78.84;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 48 – particella 358, superficie ha. 0.71.38.**

Art. 4

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore del Comune di Avetrana (TA) dei cespiti così come sopra individuati, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di Avetrana (TA), agli effetti dell'Iva, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6

Il Comune di Avetrana (TA) è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà. Le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento volturale sono a totale carico del Comune di Avetrana (TA), ai sensi dell'art. 22 *nonies*, comma 1, della L.R. 4/2013, con esonero dell'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante.

Art. 7

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

Bari, lì 6 settembre 2024

EMILIANO